


GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA



ROMA - Giovedì, 15 marzo 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI			ALLA PARTE SECONDA		
In Italia	{ Abb. annuo . . . L. 300	All'Estero {	In Italia	{ Abb. annuo . . . L. 300	All'Estero {
e Colonie	{ " semestrale " 150		e Colonie	{ " semestrale " 100	
	{ " trimestrale " 80			{ " trimestrale " 60	
	{ Un fascicolo . . . 5		{ Un fascicolo . . . 5		{ Un fascicolo . . . 10
Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)					
In Italia e Colonie	{ Abb. annuo . . . L. 200 —		All'Estero	{ Abb. annuo . . . L. 400 —	
	{ " semestrale . . . " 100 —			{ " semestrale . . . " 200 —	
	{ Un fascicolo - Prezzi vari			{ Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.	

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni", della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 298

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1944, n. 501.
Riconoscimento della personalità giuridica della Procura generalizia dell'Istituto « Società dei preti della Misericordia », con sede in Roma Pag. 300

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1944, n. 502.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Solano Inferiore del comune di Bagnara (Reggio Calabria). Pag. 300

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 503.
Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita di Santa Maria di Loreto, con sede in Forio d'Ischia (Napoli) Pag. 300

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 504.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, nella frazione Carapelle del comune di Orta Nova (Foggia) Pag. 300

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 51.
Norme per la concessione dei mutui per il pareggio economico dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali Pag. 300

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 52.
Proroga, fino a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra, della validità delle disposizioni contenute nell'art. 108 del testo unico sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina Pag. 301

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 53.
Modificazioni al testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. per ciò che riguarda i premi da assegnare al personale volontario Pag. 302

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 54.
Abrogazione dell'art. 2 del R. decreto 11 giugno 1936, n. 1635, e collocamento in ausiliaria dell'ammiraglio di armata Domenico Cavaignari Pag. 302

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 55.
Assunzione da parte dello Stato delle spese per la compilazione delle liste elettorali nei Comuni Pag. 302

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1945, n. 56.
Proroga di termini per il deferimento al giudizio di epurazione e modalità per il pagamento delle competenze dovute agli impiegati sospesi dall'ufficio Pag. 303

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 57.
Estensione, per la durata della guerra, della indennità di rinnovamento corredo ai sergenti, sottocapi e comuni del C.R.E.M. richiamati Pag. 303

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 1945.
Organizzazione e funzionamento dell'Alto Commissariato dell'alimentazione Pag. 304

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 1945.
Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice Mondadori Pag. 305

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1944.
Tariffa telegrafica con la Città del Vaticano Pag. 305

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.
Nomina di rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria nel Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa valori di Napoli Pag. 306

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cantina sperimentale di Velletri e nomina del commissario straordinario Pag. 306

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria di prestiti di Bonagia (Trapani) Pag. 306

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale dell'Unione sicula albanese cattolica di Piana degli Albanesi (Palermo) Pag. 307

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale « S. Vito » di Mazara del Vallo (Trapani) Pag. 307

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1945.

Conferma in carica del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Alatri (Frosinone). Pag. 308

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1945.

Conferma in carica del sindaco del Monte di credito su pegno di Acireale (Catania) Pag. 308

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione dei Monti uniti di credito su pegno di Foggia Pag. 308

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1945.

Nomina dei presidenti delle Giunte delle camere di commercio, industria e agricoltura di Benevento, Cagliari, Littoria, Napoli, Nuoro e Sassari Pag. 308

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1945.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) Pag. 309

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario di Grosseto. Pag. 309

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1945.

Revoca della nomina del sig. Ubaldo Collini fu Aurelio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma Pag. 309

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1945.

Nomina del commissario straordinario della Società Anonima Importazioni ed Esportazioni Bestiame (S.A.I.B.) con sede in Roma Pag. 310

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili Pag. 310

Ministero del tesoro: Medie dei titoli Pag. 311

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea Pag. 312

CONCORSI

Ministero della pubblica istruzione: Concorso per conferimento di premi della Fondazione « Alberto Cantoni » presso la Regia università degli studi di Firenze. Pag. 312

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 312

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1943, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

MEDAGLIA D'ARGENTO

A VIVENTI

Lai Pasquale di Giuseppe e di Marceddu Giulia, nato a Esterzili (Nuoro) il 10 marzo 1920, marò scelto ardito guastatore;

Gatti Giovanni di Antonio e di Favaretto Palmira, nato a Villorba (Treviso) il 15 giugno 1921, marò scelto ardito guastatore;

Napuletano Sabatino fu Carmine e di Aquina Luigia, nato a Nocera Superiore (Salerno) il 10 gennaio 1920, cannoniere P. M., matr. 22548. — (Determinazione del 15 aprile 1944).

MEDAGLIA DI BRONZO

A VIVENTI

Salata Giovanni fu Giacomo e di Polonio Maria, nato a Ossero (Pola) il 15 marzo 1900, tenente di vascello mtz. — (Determinazione del 15 marzo 1944).

Marchini Lapo di Giuseppe e fu Baroni Livia, nato a Firenze il 3 novembre 1902, capitano di artiglieria del Regio esercito. — (Determinazione del 10 aprile 1944)

Nardella Alfredo di Arduino e di Giorgi Ida, nato a Rocca Priora (Roma) il 9 aprile 1920, cannoniere art., matr. 11034;

Bruno Domenico di Angelo e di Masella Rocca, nato a Taranto il 21 maggio 1922, R. T., matr. 82264;

Lucchetti Mario di Giuseppe e di Rossini Giovanna, nato a Fano il 7 agosto 1922, marò scelto, matr. 91572. — (Determinazione del 15 aprile 1944).

Gladi Riccardo di Simeone e di Cok Giovanna, nato a Trieste il 20 ottobre 1910, tenente di vascello. — (Determinazione del 20 aprile 1944).

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALLA MEMORIA

Sbaffoni Raimondo di Luigi e di Rossi Scolastica, nato a Cupra Marittima (Ascoli Piceno) il 3 luglio 1918, marinaio, matr. 53920. — (Determinazione del 3 maggio 1944).

A VIVENTI

Andreotti Luigi di Maurizio e fu Noceti Emilia, nato a La Spezia il 19 giugno 1914, tenente di vascello. — (Determinazione del 3 aprile 1944).

Galati Giovanni di Roberto e fu Ciollaro Clotilde, nato a Napoli il 19 settembre 1897, capitano di vascello (ora contrammiraglio). — (Determinazione del 30 aprile 1944).

MEDAGLIA DI BRONZO

A VIVENTI

Manfredi Giuseppe di Giacomo e di Sertorio Costanza, nato a Pieve di Teco (Imperia) il 12 luglio 1897, capitano di vascello (ora contrammiraglio);

Patrelli Campagnano Vittorio di Mario e fu Romano Antonietta, nato a Santa Maria Capua Vetere il 13 dicembre 1917, tenente di vascello;

Esmenard Ugo fu Ugo e di Grandi Maria, nato a Bologna il 4 dicembre 1917, tenente di vascello. — (Determinazione del 30 aprile 1944).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Bolognesi Luigi fu Guido e fu Verde Maria, nato a Medicina (Bologna) il 18 agosto 1906, capo nocchiere di 1ª classe, matr. 9129. — (Determinazione del 15 marzo 1944).

Ferrante Michele di Vincenzo e di Legnani Linda, nato a Pescara il 28 febbraio 1919, capitano del Genio navale;

Agostini Ezio di Bruno e di Peccolo Ida, nato a Vicenza il 24 ottobre 1921, sottotenente di vascello;

Vistbelli Giulio di Dino e di Girardo Lucia, nato a Livorno il 20 novembre 1920, tenente del Genio navale;

Tonolo Roberto fu Giovanni e di Giani Leopoldina, nato a Mestre il 20 luglio 1921, guardiamarina;

Pellizzari Mezzereo di Giuseppe e di Guerra Gelionira, nato a Tolanda di Savoia il 3 luglio 1911, capo elettricista di 2ª classe, matr. 23367;

Favorito Pasquale di Michele e di Riccio Carolina, nato a Pietranonte Dalife (Benevento) l'8 ottobre 1912, capo silurista di 3ª classe, matr. 22905;

Sardi Pietro di Sabatino e di Maionchi Rosina, nato a Busto Arsizio il 28 giugno 1913, capo M. N. di 3ª classe, matricola 21295;

Valle Bruno di Raffaele e di Caprano Maria, nato a Padova il 22 febbraio 1917, 2º capo silurista, matr. 37476;

Branciforte Giuseppe di Carmelo e Cucia Carmela, nato a Melilli (Siracusa) il 13 gennaio 1915, 2º capo P. S., matr. 37002;

Belvedere Domenico di Michele e di Giofrè Stella, nato ad Anaja il 3 novembre 1918, sergente R. T., matr. 46563;

Barsanti Nazzareno di Paolo e di Possentini Ida, nato a Lione (Francia) il 29 dicembre 1920, sergente R. T., matr. 52743;

Salamina Lorenzo di Angelo e di Avventuroso Giovanna, nato a Monopoli il 10 dicembre 1919, sergente R. T., matricola 43440;

Angiello Pasquale di Simmaco e di Dalillo Luisa, nato a S. Maria Capua Vetere il 26 novembre 1919, sergente segnalatore, matr. 44000;

Bertini Bertino di Cesare e di Martelli Delfina, nato a Prato il 29 dicembre 1918, sergente M. N., matr. 41316;

Strani Pietro fu Enrico e di Zorba Paola, nato a Trieste il 30 settembre 1919, sergente M. N., matr. 51951;

Vella Rocco di Carmelo e di Scura Crocifissa, nato a Gela il 2 gennaio 1919, sergente silurista, matr. 44456;

De Sotgiu Salvatore di Antonio e di Pulis Antonietta, nato a Tonara il 23 gennaio 1919, sergente nocchiere, matr. 47017;

De Matteis Felice di Giovanni e di Palati Lorenza, nato a Lizzanello il 25 marzo 1921, sergente elettricista, matr. 51023;

Baldassini Renato di Luigi e di Centofanti Ida, nato a Podenzana il 6 dicembre 1920, sergente elettricista, matr. 48600;

Quintiliani Nicola fu Giuseppe e di Sabbia Margherita, nato a Pescara l'11 dicembre 1917, sergente nocchiere, matr. 43353;

Saladini Oscar di Fioravante e di Gentili Pierina, nato a Civitavecchia il 30 gennaio 1924, sottocapo R. T., matr. 58513;

Mancarella Francesco di Damiano e di Mancarella Genoveffa, nato a Brindisi il 15 aprile 1923, sottocapo R. T., matricola 53704;

Molin Giuseppe di Alessandro e di De Rossi Elvira, nato a Busano il 15 dicembre 1919, sottococchiere, matr. 79753;

Corbella Emilio di Dionigio e di Segata Adele, nato a G. Ferrarese il 30 agosto 1923, sottocapo P. M., matr. 56395;

Capitoni Primo di Florindo e di Bui Maddalena, nato a Montepulciano il 6 luglio 1922, sottocapo elettricista, matricola 58882;

Zanatta Vittorio di Giovanni e di Mion Rosa, nato a Carlinò (Udine) il 5 dicembre 1919, sottocapo elettricista, matricola 80074;

Eremita Mario di Vincenzo e di Testoni Maria, nato a Monopoli (Bari) il 15 maggio 1924, sottocapo M. N., matr. 69796;

Crisuolo Francesco di Raffaele e di Fanciulli Caterina, nato ad Ascea (Salerno) il 6 aprile 1921, sottocapo silurista, matr. 55400;

Dalmasso Giovanni di Luigi e fu Beltrù Lucia, nato a Cuneo l'11 settembre 1921, silurista, matr. 42338;

Catinella Vincenzo di Bartolomeo di Patti Benedetta, nato a Mazara del Vallo il 18 novembre 1923, M. N., matr. 132568;

Galli Novario di Carlo e di Giovagnoli Teresa, nato a Porto S. Giorgio il 20 aprile 1921, nocchiere, matr. 49500;

Cosmo Vincenzo di Rocco e di Gilliberti Lucia, nato a Ruvo di Puglia il 21 novembre 1921, marò, matr. 37505;

Somma Angelo di Giovanni e di Fantoni Maria, nato a Domodossola il 12 gennaio 1922, marò, matr. 67585;

Viviani Angelo di Aldemaro e di Lanini Maria, nato a Firenze il 15 marzo 1922, elettricista, matr. 82064;

Moretti Gino di Giuseppe e di Rossi Tersilia, nato a Todi (Perugia) il 1º marzo 1922, cannoniere A., matr. 90165;

Ianne Angelo di Giovanni e fu Piscopelli Loreta, nato a Melissano (Lecce) il 19 marzo 1926, elettricista, matr. 72675;

Ferrari Virgilio di Battista e di Valbani Rachelia, nato a Castelleone (Cremona) il 19 marzo 1923, M. N., matr. 112491;

Ludi Benito di Domenico e di Volpari Emma, nato a Porto S. Giorgio il 20 aprile 1923, M. N., matr. 752;

Loffreda Guido di Giuseppe e di Poesani Teresa, nato a Isola del Liri (Frosinone) il 2 gennaio 1920, silurista, matricola 16933;

Rippoli Giovanni di Rocco e di Ciacrasie Angela, nato a Tripoli il 13 marzo 1925, silurista, matr. 69340;

Naboni Giovanni di Alberto e di Ferrari Rosa, nato a Lombardo (Bergamo) l'11 giugno 1923, silurista, matr. 60169;

Pozzati Gaetano di Pietro e di Fantinuoli Giovanna, nato a Comacchio il 18 marzo 1921, M. N., matr. 43122. — (Determinazione del 30 aprile 1944).

Cinti Alpinolo fu Vincenzo e di Malavolta Maria, nato a Ripatransone (Ascoli Piceno) il 26 ottobre 1907, tenente di vascello;

Barra Vittorio di Gennaro e di Vitale Teresa, nato a Salerno il 4 novembre 1918, tenente di vascello;

Brunoro Enrico fu Giulio e fu Ronco Giuseppina, nato a La Maddalena il 16 novembre 1901, tenente di vascello;

Valdettaro Francesco di Francesco e di Perez Carmela, nato a Portovenere (La Spezia) il 2 luglio 1906, tenente di vascello;

Russo Attilio fu Francesco e fu Starita Laura, nato a Sorrento il 22 maggio 1915, sottotenente di vascello;

Zonza Sebastiano fu Vincenzo e fu Ficoni Margherita, nato a La Spezia il 26 dicembre 1889, capitano C.R.E.M. (s. m.);

Buongarzone Giuseppe di Vincenzo e di Celano Teresa, nato a Istonio (Chieti) il 1º dicembre 1922, guardiamarina;

Garoni Giovanni di Carlo e di Giudizio Antonia, nato a Santhià (Vercelli) il 14 agosto 1914, capo R. T. di 3ª classe, matr. 32259;

Arsie Giobatta di Cirillo Benvenuto e fu Martini Angela, nato a Rossano Veneto (Vicenza) il 27 dicembre 1912, capo torp. di 3ª classe, matr. 26334;

Mammarella Giuseppe di Vincenzo e di Montello Angela, nato a Termoli (Campobasso) il 23 dicembre 1913, capo meccanico di 3ª classe, matr. 26398;

Tiraboschi Guerrino fu Gerolamo e fu Baccalino Maddalena, nato a Mortara (Pavia) il 15 dicembre 1918, 2º capo cann. P. M., matr. 41057;

Bianchi Carlo fu Carlo e fu Pedrani Adele, nato a Milano il 13 febbraio 1913, 2º capo mecc., matr. 26452;

Tataranno Arturo fu Raffaele e di Albano Maria, nato a Bernalda (Matera) il 21 luglio 1915, 2º capo mecc., matr. 33850;

Bubnich Danimiro di Edoardo e di Bradac Rosina, nato a Slivia di Malleria (Fiume) il 25 luglio 1912, 2º capo mecc., matr. 15620;

Stabilini Bassano di Claudio e fu Tajana Ida, nato a Milano l'8 febbraio 1917, sergente R. T., matr. 48623;

Gigliottorito Giuseppe di Federico e di Villani Maria, nato a Bergamo il 7 aprile 1920, sergente torpediniere, matr. 47085;

Cornara Giuseppe di Domenico e di Cortona Secondina, nato a Gamalero (Alessandria) il 30 dicembre 1908, sergente cannoniere S.D.T., matr. 57792;

Della Penna Luigi di Nicola e di Radice Enrichetta, nato a Milano il 26 giugno 1922, sergente mecc., matr. 53536;

D'Autilia Salvatore di Giovanni e di Giuffrida Paola, nato a Cursi (Lecce) il 22 giugno 1921, sottocapo R. T., matr. 51322;

Greco Sebastiano di Orazio e di Bonaria Costanza, nato a Lipari (Messina) il 22 ottobre 1920, sottococchiere, matricola 3648;

Martinelli Vincenzo di Pasquale e di Tiana Maria, nato a Minervino Murge (Bari) il 14 settembre 1922, sottocapo cannoniere arm., matr. 51358;

Scalabrini Alberto di Vincenzo e di Caffleri Anna Maria, nato a Rio Marina (Livorno) il 7 dicembre 1920, sottocapo cannoniere P. S., matr. 16456;

Morini Primo di Eugenio e di Marchetti Margherita, nato a Gabiece (Pesaro) il 3 luglio 1920, sottococchiere, matr. 17326;

Marcenaro Davide fu Luigi e di Isopiro Santina, nato a Sestri Ponente (Genova) l'11 febbraio 1919, sottocapo silurista, matr. 87201;

Belfiore Concetto di Antonio e di Monaco Maria, nato a Catania il 23 ottobre 1920, carpentiere, matr. 3759;

Noto Giovanni di Giuseppe e di Carò Letteria, nato a Messina il 30 giugno 1919, segnalatore, matr. 91804;

D'Amico Giuseppe di Guglielmo e di Lambiano Carmela, nato a General Pueridon (Buenos Aires) il 27 gennaio 1922, sottocapo R. T., matr. 50737;

Annovi Franco di Umberto e di Parenti Angiolina, nato a Nonantola (Modena) il 15 luglio 1921, sottocapo meccanico, matr. 53640;

Colombo Ottavio di Pietro e di Tappella Maria, nato a Borsano di Busto (Varese) il 19 marzo 1920, fuochista O., matricola 9981;

Turturro Pasquale di Domenico e di Lasorsa Marta, nato a Giovinazzo (Bari) il 23 settembre 1918, sottocapo fuochista O., matr. 61062;

Runci Stellario di Francesco e di Carciotti Concetta, nato a Messina il 7 gennaio 1921, marò s. v., matr. 35967;

Ghioni Luigi di Vittorio e di Brepura Savina, nato a Piacenza il 31 luglio 1920, fuochista M. A., matr. 56;

Mengozzi Wezler di Mengozzi Eleonora, nato a Forlì il 10 ottobre 1919, fuochista O., matr. 8717;

Zunino Angelo di Evaristo e di Patinelli Elisa, nato a Savona il 28 agosto 1920, fuochista O., matr. 23670. — (*Determinazione del 3 maggio 1944*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1945
Registro Marina n. 1, foglio n. 267.

(230)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 501.

Riconoscimento della personalità giuridica della Procura generalizia dell'Istituto « Società dei preti della Misericordia », con sede in Roma.

N. 501. Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Procura generalizia dell'Istituto « Società dei preti della Misericordia », con sede in Roma, e viene concessa la autorizzazione al trasferimento, a favore della medesima, di immobili situati in Roma, del valore approssimativo dichiarato di L. 380.000 da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede e attualmente intestati a terzi.

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1944, n. 502.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Solano Inferiore del comune di Bagnara (Reggio Calabria).

N. 502. Decreto Luogotenenziale 31 agosto 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, l'Arcivescovo di Reggio Calabria viene autorizzato ad accettare in nome e per conto dell'erigendo Beneficio parrocchiale di Santa Maria delle Grazie, in frazione Solano Inferiore del comune di Bagnara (Reggio Ca-

labria), la donazione disposta da Tomas Giuseppe fu Carmine, consistente nella chiesa della Madonna delle Grazie in Solano Inferiore di Bagnara e nell'annessa casa canonica, il tutto valutato L. 60.000, e viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Reggio Calabria in data 1° luglio 1942, integrato da postilla 18 novembre 1942, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Solano Inferiore del comune di Bagnara (Reggio Calabria).

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 503.

Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita di Santa Maria di Loreto, con sede in Forio d'Ischia (Napoli).

N. 503. Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita di Santa Maria di Loreto, con sede in Forio d'Ischia (Napoli).

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 504.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, nella frazione Carapelle del comune di Orta Nova (Foggia).

N. 504. Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, nella frazione Carapelle del Comune di Orta Nova (Foggia).

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 51.

Norme per la concessione dei mutui per il pareggio economico dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'Interno, d'intesa coi Ministri per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La concessione dei mutui per l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali è effettuata in base al decreto

interministeriale previsto dall'art. 3, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, dagli Istituti di credito all'uopo designati.

Il decreto interministeriale, da pubblicarsi senza spesa nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sostituisce, a tutti gli effetti, la deliberazione degli enti mutuatari.

L'istituto mutuante, subito dopo la pubblicazione del decreto interministeriale, provvede senz'altro alla stipulazione del contratto di mutuo, subordinando peraltro la somministrazione del mutuo stesso al preventivo rilascio, da parte dell'ente mutuatario, o, in difetto, da parte dello Stato, della garanzia prevista dall'art. 1 lettera b) e dall'art. 2 del predetto decreto legislativo.

Nei casi di assoluta necessità, riconosciuti dalla Commissione centrale della finanza locale, l'istituto mutuante potrà essere autorizzato, con il decreto interministeriale, di cui al primo comma del presente articolo, ad effettuare, appena stipulato il contratto di mutuo — ed in pendenza delle pratiche per la determinazione dei cespiti da costituire in garanzia, — la somministrazione di una somma non eccedente i due terzi dell'importo del mutuo stesso. In tal caso, l'operazione di mutuo sarà assistita dalla garanzia dello Stato, la quale cesserà, in tutto o in parte, se e quando venga provveduto al rilascio della garanzia di cui all'art. 1 lettera b) del decreto legislativo 24 agosto 1944, n. 211.

Il saldo della somma mutuata sarà somministrato allorchè sia stato provveduto a tale costituzione di garanzia o sia stata riconosciuta la impossibilità dell'ente mutuatario di costituirla, ai sensi dell'art. 2 del succitato decreto legislativo.

Art. 2.

In relazione alla garanzia prestata a norma dell'ultimo comma del precedente articolo e dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, lo Stato, nel caso di mancato pagamento da parte dell'ente mutuatario e dietro semplice notifica dell'insolvenza da parte dell'istituto mutuante, subentra negli obblighi assunti dall'ente stesso verso quest'ultimo.

Art. 3.

Tutti gli atti occorrenti per l'applicazione del presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e dalle imposte di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Alle operazioni stesse non sono applicabili le limitazioni di cui all'art. 300 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 4.

Il limite per la emissione di aperture di credito di cui al penultimo comma dell'art. 56 della vigente legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato è elevato, per le spese inerenti al pagamento dei contributi integrativi dei bilanci degli enti locali, a lire dieci milioni.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 30. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 52.

Proroga, fino a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra, della validità delle disposizioni contenute nell'art. 108 del testo unico sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La validità delle disposizioni contenute nell'art. 108 del testo unico sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, è prorogata sino a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra, salvo il disposto del successivo art. 2 e fatta eccezione per quanto concerne i periodi minimi di permanenza nel grado.

Art. 2.

La compilazione delle schede individuali, di cui all'art. 48 del testo unico sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, si effettua anche in tempo di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 27. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 53.

Modificazioni al testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. per ciò che riguarda i premi da assegnare al personale volontario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito un premio di arruolamento di L. 3000 lorde da conferire al personale volontario che abbia superato il corso O. (ordinario), di cui all'art. 12 del testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

E', altresì, istituito un premio di rendimento di L. 2500 lorde da assegnare al personale volontario, a fine ferma complementare biennale, se trasferito in carriera.

Art. 2.

I premi di congedamento e di rendimento, di cui al primo comma dell'art. 12 del testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, sono elevati, rispettivamente, a L. 4500 ed a L. 2500 lorde.

Il premio di congedamento, di cui al quinto comma dell'art. 12 del su citato testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina è elevato a L. 6500 lorde.

Art. 3.

Il premio di arruolamento, di cui al precedente art. 1, non spetta ai militari che hanno già contratto arruolamento volontario nella Regia marina alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Detti militari, qualora al termine della ferma quinquennale e della ferma complementare biennale richiedano di essere posti in congedo, avranno diritto al premio di congedamento ed eventualmente a quello di rendimento previsti all'atto del loro arruolamento nella Regia marina.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, il Guardasigilli, TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 29. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 54.

Abrogazione dell'art. 2 del R. decreto 11 giugno 1936, n. 1035, e collocamento in ausiliaria dell'ammiraglio di armata Domenico Cavagnari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1035, convertito nella legge 30 giugno 1936, n. 2389;
Vista la legge 31 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1930, n. 1684;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' abrogato l'art. 2 del R. decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1035, convertito nella legge 30 giugno 1936, n. 2389.

L'ammiraglio di armata Cavagnari Domenico è pertanto, collocato in ausiliaria, con il trattamento previsto dalla legge 18 dicembre 1930, n. 1684.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, il Guardasigilli, TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 31. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 55.

Assunzione da parte dello Stato delle spese per la compilazione delle liste elettorali nei Comuni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247;

Viste il decreto del Ministro per l'interno 24 ottobre 1944, che detta norme per la prima compilazione delle liste elettorali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Tutte le spese inerenti alla prima formazione delle liste elettorali nei Comuni del Regno, in esecuzione del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, e delle relative norme di attuazione, sono assunte a carico dello Stato.

Ai componenti le Commissioni elettorali previste dal decreto del Ministero dell'interno 24 ottobre 1944, è concessa, oltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, una medaglia di presenza nella misura che sarà determinata con decreto del Ministro per l'interno, d'intesa con quello per il tesoro.

Art. 2.

Per la prima consultazione elettorale amministrativa sono assunte a carico dello Stato le spese relative alla fornitura degli stampati e delle urne.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio in dipendenza delle disposizioni del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 24. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1945, n. 56.

Proroga di termini per il deferimento al giudizio di epurazione e modalità per il pagamento delle competenze dovute agli impiegati sospesi dall'ufficio.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 febbraio 1945, n. 44;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine per il deferimento al giudizio di epurazione, previsto dal primo comma dell'art. 25 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e prorogato dall'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2, è ulteriormente prorogato:

1) di trenta giorni, per gli impiegati civili che prestano servizio presso i Ministeri;

2) di sessanta giorni, per gli impiegati civili che prestano servizio presso le Amministrazioni centrali dello Stato diverse dai Ministeri;

3) di sessanta giorni, per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato, che prestano servizio presso qualsiasi Amministrazione centrale dello Stato.

Art. 2.

In deroga all'art. 362 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, gli uffici provinciali del tesoro sono autorizzati a disporre d'ufficio, in attesa del ruolo di variazione, il pagamento delle competenze dovute agli impiegati, sospesi dall'ufficio ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RODINÒ — TOGLIATTI —
BROSIO — DE GASPERI — TUPINI
— PESENTI — SOLERI — CASATI
— DE COURTEN — GASPAROTTO —
ARANGIO-RUIZ — RUINI — GULLO
— CERABONA — CEVOLOTTO —
GRONCHI — SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 32. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 57.

Estensione, per la durata della guerra, della indennità di rinnovamento corredo ai sergenti, sottocapi e comuni del C.R.E.M. richiamati.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 40 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 24 aprile 1935, n. 767, relativo al vestiario dei militari del C.R.E.M., modificato dal Regio decreto 22 giugno 1939, n. 1026;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 190, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per il tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

La indennità di rinnovamento corredo prevista per il personale di leva e volontario della Regia marina dal R. decreto 24 aprile 1935, n. 767, e successive modificazioni, è estesa a decorrere dal 1° luglio 1944 e per la durata dell'attuale stato di guerra, ai sergenti, sottocapi e comuni del C.R.E.M. richiamati.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOLA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1945

Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 28. — PETIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 1945.

Organizzazione e funzionamento dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, concernente le attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Ritenuta la necessità di emanare le norme occorrenti per assicurare l'adeguata organizzazione ed il funzionamento dei servizi dell'Alto Commissariato;

Sulla proposta dell'Alto Commissario per l'alimentazione di intesa con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

L'Alto Commissariato dell'alimentazione assolve i propri compiti, oltre che con servizi speciali:

al centro, mediante la « Direzione generale dell'alimentazione », che si istituisce con il presente decreto;

alla periferia, per mezzo di Commissariati regionali dell'alimentazione di nuova istituzione e delle Sezioni provinciali dell'alimentazione che sono trasferite alle dipendenze dell'Alto Commissariato stesso. Mentre le attribuzioni per le rilevazioni ed elaborazioni statistiche, di cui all'art. 4 del R. decreto 1° novembre 1941, n. 1481, restano demandate all'Istituto cen-

trale di statistica, l'ufficio istituito ai sensi del predetto art. 4 passa alle dipendenze dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, con gestione autonoma ed assume la denominazione di « Ufficio controllo per il tesseramento annonario », con il compito di vigilare sulla applicazione delle norme relative alla disciplina dei consumi.

Art. 2.

Ai servizi dell'Alto Commissariato dell'alimentazione si provvede:

a) con personale di ruolo del Ministero agricoltura e foreste ed eventualmente delle altre Amministrazioni statali che l'Alto Commissariato stesso ha facoltà di richiedere. Tale personale deve considerarsi nella posizione di comando e la spesa per il relativo trattamento economico a titolo di stipendio od altri assegni fissi è rimborsata a carico degli stanziamenti di bilancio per l'Alto Commissariato dell'alimentazione;

b) con personale non di ruolo scelto fra estranei all'Amministrazione dello Stato esperto nei problemi dell'alimentazione nei limiti numerici e di classe di cui all'annessa tabella A. Tale personale è assunto esclusivamente per funzioni di carattere direttivo e fruisce del trattamento economico vigente per i funzionari di gruppo A della gerarchia statale dal grado 5° al grado 8° rispettivamente per le quattro classi di cui all'annessa tabella A. Per persone particolarmente esperte, l'Alto Commissario d'intesa con il Ministro per il tesoro, potrà stabilire all'atto dell'assunzione un trattamento superiore a quello innanzi indicato.

Qualora, però, dipenda da aziende pubbliche o private, il personale stesso ha diritto a conservare il proprio rapporto d'impiego col relativo trattamento economico e di carriera, ma le competenze passano a carico dello Stato. Nei riguardi dei dipendenti da aziende private fruienti, come tali di trattamento economico superiore per oltre L. 2000 mensili a quello risultante per la classe di assegnazione di cui al comma precedente, l'assunzione avrà luogo previo assenso del Ministero del tesoro;

c) con personale avventizio da assumere a termini del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, nei limiti numerici e di categoria di cui all'annessa tabella B.

Per il personale di cui alle lettere b) e c) l'Alto Commissariato dell'alimentazione ha facoltà di assumere elementi in eccedenza ai limiti stabiliti dalle annesse tabelle A e B per ciascuna classe o categoria, purché l'eccedenza stessa sia compensata da un corrispondente numero di vacanze nelle classi o categorie superiori.

Art. 3.

Le Sezioni provinciali dell'alimentazione dalla data che sarà per ognuna stabilita con provvedimento dell'Alto Commissario avranno autonomia amministrativo-contabile ognuna con proprio Collegio amministrativo, sottoposto a vigilanza e controllo dell'Alto Commissariato, e Collegio sindacale di cui farà parte di diritto un funzionario delle ragioniere d'Intendenza di finanza ed uno dell'Alto Commissariato.

Per dare attuazione al decentramento di cui al precedente comma i prefetti sono autorizzati a stabilire determinate percentuali o quote sui prezzi dei prodotti immessi al consumo nella provincia, al fine di far fronte alle necessità finanziarie delle Sezioni predette ed a

predisporre i regolamenti per il funzionamento amministrativo-contabile da rimettere all'approvazione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Le Sezioni provinciali dell'alimentazione sono rette da direttori nominati con deliberazione dell'Alto Commissario per l'alimentazione su proposta del prefetto, che attua alla periferia le direttive dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Per l'esame dei problemi che interessano il raggiungimento dei fini assegnati alla Sezione provinciale dell'alimentazione, è istituito in ogni provincia quale organo consultivo, un Comitato provinciale dell'alimentazione presieduto dal prefetto la cui composizione sarà determinata con deliberazione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Art. 4.

Il presente decreto, che sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti, entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1945

BONOMI — BERGAMI — SOLERI —
GULLO

TABELLA A.

Personale non di ruolo di cui alla lettera b) dell'art. 2

Classe I. — Commissari regionali e commissari a disposizione	18
Classe II. — Direttori di Sepral a disposizione e direttori capi di divisione o di unità amministrativa corrispondente del Commissariato	45
Classe III. — Capi di sezioni o di unità amministrativa corrispondente del Commissariato e capi uffici Commissariato regionali e capi ufficio di Sepral a disposizione	140
Classe IV. — Personale esperto di concetto, ed esperti di Sepral a disposizione	190
	<hr/> 393

Il contingente di cui alla presente tabella si riferisce all'intero territorio nazionale per i servizi dell'Alto Commissariato e dei Commissariati regionali e comprende anche il personale da porre a disposizione della Sepral per il tempo strettamente occorrente per la attuazione dell'art. 3 del presente decreto.

BONOMI — BERGAMI — SOLERI —
GULLO

TABELLA B.

Personale avventizio di cui alla lettera c) dell'art. 2

Categoria I-A	5
» I-B	25
» II	150
» III	180
» IV	240
	<hr/> 600

Il contingente di cui alla presente tabella si riferisce all'intero territorio nazionale per i Servizi dell'Alto Commissariato e dei Commissariati regionali e comprende anche il personale da porre a disposizione delle Sepral per il tempo strettamente occorrente per l'attuazione dell'art. 3 del presente decreto.

BONOMI — BERGAMI — SOLERI —
GULLO

(362)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice Mondadori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della Società editrice A. Mondadori, che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 ha svolto attività in favore del fascismo e del nazismo;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Panfilo Gentile è nominato commissario per la temporanea gestione della Società editrice Mondadori.

Art. 2.

Il prof. Panfilo Gentile eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 5 marzo 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

BONOMI

(363)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1944.

Tariffa telegrafica con la Città del Vaticano.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il R. decreto 9 giugno 1930, n. 1182, che approva la Convenzione per l'esecuzione dei servizi telegrafici e telefonici tra lo Stato della Città del Vaticano e il Regno d'Italia (art. 6);

Visto l'art. 27 paragrafo 4, del regolamento telegrafico internazionale (revisione del Cairo, 1938), approvato col R. decreto 9 settembre 1938, n. 1858, che dà facoltà alle amministrazioni dei Paesi del regime europeo di ridurre le loro tasse terminali;

Riconosciuta l'opportunità di elevare la tariffa telegrafica con la Città del Vaticano nella stessa proporzione con la quale fu elevata quella per l'interno del Regno col decreto Luogotenenziale 1° agosto 1944, numero 192, pur restando la tariffa con la Città del Vaticano inferiore a quella stabilita come massimo del regolamento telegrafico internazionale;

Visto che lo Stato della Città del Vaticano ha accettato di fissare, nelle relazioni con l'Italia, la sua tassa terminale in L. 0,19 a parola per i telegrammi ordinari, e in L. 0,095 a parola per i telegrammi di stampa, con un minimo di percezione corrispondente a dieci parole per ogni telegramma;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° dicembre 1944 le tasse dei telegrammi scambiati tra l'Italia e la Città del Vaticano sono stabilite come appresso:

telegrammi ordinari, L. 0,70 a parola; telegrammi di stampa, L. 0,35 a parola (minimo di 10 parole per ogni telegramma).

Le tasse predette sono da ripartire in ragione di L. 0,51 a parola per l'Italia e L. 0,19 per la Città del Vaticano per i telegrammi ordinari e rispettivamente L. 0,255 e L. 0,095 a parola per quelli di stampa.

Art. 2.

Le tasse per i servizi speciali sono stabilite secondo le norme e nei limiti previsti dal regolamento telegrafico internazionale (revisione del Cairo, 1938).

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 novembre 1944

Il Ministro per le comunicazioni
CERABONA

Il Ministro per il tesoro

SOLERI

(342)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Nomina di rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria nel Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa valori di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, sulla imposta di negoziazione, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto l'art. 23, 1° comma, del R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, relativo alla imposta ordinaria sul patrimonio, convertito in legge con la legge 8 febbraio 1940, n. 100;

Decreta:

Sono designati a far parte del Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa valori di Napoli i seguenti funzionari dell'Amministrazione finanziaria:

Dott. Eduardo Cessari, ispettore superiore delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Antonio Terranova, procuratore superiore delle Imposte dirette.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: PRESENTI

(312)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cantina sperimentale di Velletri e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 19 giugno 1924, n. 1034, in base al quale la Regia cantina sperimentale di Velletri venne trasformata in Ente morale, consorziale autonomo;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, recante disposizioni per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle attuali contingenze, di procedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della predetta Cantina sperimentale e di delegarne i poteri ad un commissario straordinario;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cantina sperimentale di Velletri è sciolto.

L'amministrazione straordinaria della Cantina è affidata ad un commissario straordinario nella persona dell'on. avv. Dante Veroni. In caso di assenza o di impedimento verrà sostituito dall'avv. Bruno Bernabei.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1945

Il Ministro: GULLO

(327)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria di prestiti di Bonagia (Trapani).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 20 gennaio 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria di prestiti di Bonagia (Trapani) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 7 dicembre 1942, con il quale il rag. Giacomo Poma fu Giuseppe è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Decreta:

In sostituzione del rag. Giacomo Poma, il rag. Alberto D'Angelo fu Nicolò è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria di prestiti di Bonagia (Trapani), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1945

Il Ministro: SOLERI

(263)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale dell'Unione sicula albanese cattolica di Piana degli Albanesi (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 21 maggio 1941, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale dell'Unione sicula albanese cattolica di Piana degli Albanesi (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopraccitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 21 maggio 1941, con il quale l'avv. Arturo Morreale è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa suindicata;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Arturo Morreale, l'avv. Ferdinando Panvini fu Sigismondo è nominato membro del

Comitato di sorveglianza della Cassa rurale dell'Unione sicula albanese cattolica di Piana degli Albanesi (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1945

Il Ministro: SOLERI

(264)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale « S. Vito » di Mazara del Vallo (Trapani).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 1° febbraio 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « S. Vito » di Mazara del Vallo (Trapani) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopraccitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 1° febbraio 1938, con il quale il rag. Giacomo Poma fu Giuseppe è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Decreta:

In sostituzione del rag. Giacomo Poma fu Giuseppe, il rag. Alberto D'Angelo fu Nicolò è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale « S. Vito » di Mazara del Vallo (Trapani) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1945

Il Ministro: SOLERI

(262)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1945.

Conferma in carica del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Alatri (Frosinone).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento in data 27 giugno 1939, con cui i signori mons. Edoardo Facchini ed il prof. Nazareno Troccoli, sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Alatri (Frosinone);

Considerato che i menzionati signori mons. Facchini e prof. Troccoli, sono scaduti dalla carica per compiuto quadriennio;

Decreta :

I signori mons. Edoardo Facchini e prof. Nazareno Troccoli sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Alatri (Frosinone), per il quadriennio 1945-48.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 febbraio 1945

Il Ministro SOLERI

(300)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1945.

Conferma in carica del sindaco del Monte di credito su pegno di Acireale (Catania).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del Capo del soppresso Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 30 aprile 1941, con cui il rag. Michele Musmeci di Salvatore è stato nominato, per la durata di tre anni, sindaco del Monte di credito su pegno di Acireale, con sede in Acireale (Catania);

Decreta :

Il rag. Michele Musmeci di Salvatore è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Acireale, con sede in Acireale (Catania) per il triennio 1945-47.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 febbraio 1945

(299)

Il Ministro : SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione dei Monti uniti di credito su pegno di Foggia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Decreta :

I signori comm. Virgilio Guarducci e cav. Gaetano Di Biase di Luigi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione dei Monti uniti di credito su pegno di Foggia, per il quadriennio 1945-48.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 febbraio 1945

(298)

Il Ministro : SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1945.

Nomina dei presidenti delle Giunte delle camere di commercio, industria e agricoltura di Benevento, Cagliari, Littoria, Napoli, Nuoro e Sassari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta :

Le persone di cui appresso sono nominate, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidenti delle Giunte delle ca-

mere di commercio, industria e agricoltura a fianco di ciascuno di essi indicate:

avv. Ettore Parziale per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Benevento;

sig. Francesco Gessa per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Cagliari;

conte Camillo Orlando-Castellano per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Littoria;

ing. Stefano Brun per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli;

avv. Salvatore Mannironi per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Nuoro;

avv. Giovanni Azzena per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 24 febbraio 1945

*Il Ministro per l'industria
commercio e lavoro*

GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste

GULLO

(315)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1945.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e sulla nomina di commissari straordinari;

Visto il decreto Luogotenenziale 31 agosto 1944, concernente la nomina, ai sensi del decreto-legge suddetto, del commissario straordinario dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) e del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.) per la durata di tre mesi;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222, che estende le disposizioni del citato R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, alle aziende di credito ed agli istituti soggetti al controllo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, demandando al Ministro per il tesoro la competenza circa lo scioglimento degli organi deliberativi e la nomina di commissari straordinari per tali aziende e istituti;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, sull'esercizio del credito mobiliare da parte di istituti di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° gennaio 1945, n. 1, col quale, fra l'altro, si escludono dai poteri del Governatore della Banca d'Italia quelli inerenti alla presidenza dell'Istituto Mobiliare Italiano, mentre gli vengono confermati i poteri della presidenza e del Comitato centrale amministrativo del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, il quale cessa così di costituire una Sezione autonoma dell'I.M.I.;

Riconosciuto, nei riguardi di quest'ultimo Istituto, che non è ancora possibile procedere alla ricostituzione dei normali organi amministrativi e che si rende perciò ulteriormente necessario mantenerlo sotto gestione commissariale;

5

Di concerto col Ministro per l'industria, commercio e lavoro;

Decreta:

S. E. l'on. avv. Stefano Siglienti è nominato commissario straordinario dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), con tutti i poteri spettanti agli organi deliberativi dell'Istituto stesso.

Il commissario straordinario ha la rappresentanza e la firma dell'I.M.I.

Il presente decreto entra in vigore da oggi.

Roma, addì 1° marzo 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

*Il Ministro per l'industria
commercio e lavoro*

GRONCHI

(364)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario di Grosseto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, con il quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Vista l'ordinanza del Governo Militare Alleato per la provincia di Grosseto in data 26 luglio 1944, con la quale il sig. Nello Tognetti viene nominato commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario di Grosseto;

Considerato che a termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al sig. Nello Tognetti è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Grosseto, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 1° marzo 1945

Il Ministro: GULLO

(329)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1945.

Revoca della nomina del sig. Ubaldo Collini fu Aurelio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 1° dicembre 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 9 dicembre 1941, con il quale il sig. Ubaldo Collini fu Aurelio fu nominato rappresentante del sig. Raoul Campos Venuti, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Vista la nota n. D. 1365-XIV/4 del 3 febbraio 1945, con la quale la Camera di commercio, industria e agri

coltura di Roma comunica che l'agente di cambio Raoul Campos Venuti, con rogito 26 gennaio 1945, n. 681, notaio Guidi di Roma, ha revocato la nomina del signor Ubaldo Collini quale suo rappresentante alle grida;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1935, n. 375;

Decreta:

E' revocata la nomina del sig. Ubaldo Collini fu Aurelio a rappresentante del sig. Raoul Campos Venuti, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 2 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(350)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1945.

Nomina del commissario straordinario della Società Anonima Importazioni ed Esportazioni Bestiame (S.A.I.B.) con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E IL LAVORO

Visto lo statuto della Società Anonima Importazione ed Esportazione Bestiame (S.A.I.B.) con sede in Roma, approvato dall'assemblea straordinaria dei soci del 17 luglio 1936;

Viste le modificazioni successivamente apportate allo statuto stesso;

Ritenuto che la Società gode di un cospicuo finanziamento da parte dell'Amministrazione del tesoro dello Stato, che in gran parte risulta investito nell'allestimento di stabilimenti per la macellazione e conservazione della carne;

Vista la legge 20 gennaio 1941, n. 164, con la quale l'Amministrazione finanziaria fu autorizzata ad assumere nella Società anzidetta una partecipazione azionaria sino all'importo di lire otto milioni, destinandovi all'uopo l'eguale somma che la Società medesima aveva versato allo Stato come quota di utili conseguiti nell'esercizio 1939;

Considerato che sinora non sono state adempiute da parte della Società le formalità occorrenti per l'attuazione della suindicata legge 20 gennaio 1941, n. 164;

Visto che l'amministratore unico della Società anzidetta nominato, a termini dello statuto, dell'assemblea dei soci del 23 ottobre 1944, è scaduto dalla carica fin dal 31 dicembre 1944;

Ritenuta la necessità di far luogo alla gestione commissariale della Società perchè non risultino pregiudicati gli interessi dello Stato e per dare attuazione alla citata legge 20 gennaio 1941, n. 164;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Decreta:

Art. 1.

L'on. Enrico Dugoni è nominato commissario straordinario della Società Anonima Importazione ed Esportazione Bestiame (S.A.I.B.), con sede in Roma, con

tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio di amministrazione, od all'amministratore unico della Società stessa.

Art. 2.

Il dott. Ilario Melchiorri è nominato vice commissario di detta Società. Egli coadiuverà nell'esercizio delle sue funzioni il commissario — il quale gli potrà delegare, con propria deliberazione, parte dei suoi poteri — e lo sostituirà in caso di impedimento o di assenza.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 marzo 1945

Il Ministro per il tesoro

SOLERI

*Il Ministro per l'industria
commercio e lavoro*

GRONCHI

(365)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreti dell'8 marzo 1945:

Il dott. Valente Gabriele fu Pietro, nominato notaio con R. decreto 15 luglio 1943 nella sede di Lizzano in Belvedere, del Distretto notarile di Bologna, dove per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non ha potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio in S. Giovanni a Teduccio, frazione di Napoli, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, comma 2°, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Lizzano in Belvedere.

Il dott. Passanisi Francesco di Giovanni, nominato notaio con R. decreto 15 luglio 1943 nella sede di Cerreto Guidi, del distretto notarile di Firenze, dove, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non ha potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Vizzini, del Distretto notarile di Caltagirone, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, comma 2°, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Cerreto Guidi

(356)

MINISTERO DEL TESORODIVISIONE 1^a - PORTAFOGLIO**Media dei titoli del 21 febbraio 1945 - N. 43**

Rendita 3,50 % 1906	L.	119,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,40
Id. 5 % 1936	»	98,05
Obbligaz. Venezia 3,50 %	»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,50

Media dei titoli del 22 febbraio 1945 - N. 44

Rendita 3,50 % 1906	L.	121 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,50
Id. 5 % 1936	»	98,50
Obbligaz. Venezia 3,50 %	»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,50

Media dei titoli del 23 febbraio 1945 - N. 45

Rendita 3,50 % 1906	L.	121,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,75
Id. 5 % 1936	»	98,75
Obbligaz. Venezia 3,50 %	»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,45
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,45

Media dei titoli del 24 febbraio 1945 - N. 46

Rendita 3,50 % 1906	L.	123 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,85
Id. 5 % 1936	»	99,25
Obbligaz. Venezia 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	98,05
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,35

MINISTERO DEL TESORODIVISIONE 1^a - PORTAFOGLIO**Media dei titoli del 26 febbraio 1945 - N. 47**

Rendita 3,50 % 1906	L.	125,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,95
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,50
Id. 5 % 1936	»	99,20
Obbligaz. Venezia 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,55
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,55

Media dei titoli del 27 febbraio 1945 - N. 48

Rendita 3,50 % 1906	L.	128,75
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	98,70
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,80
Id. 5 % 1936	»	99,50
Obbligaz. Venezia 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	98,35
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,85
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,80

Media dei titoli del 28 febbraio 1945 - N. 49

Rendita 3,50 % 1906	L.	29,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	98,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,80
Id. 5 % 1936	»	93,30
Obbligaz. Venezia 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	98,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,65

Media dei titoli del 1^o marzo 1945 - N. 50

Rendita 3,50 % 1906	L.	28,75
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	98,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,60
Id. 5 % 1936	»	99,30
Obbligaz. Venezia 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	98,45
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,70

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**Diffida per smarrimento di diploma di laurea**

Il dott. Armando Minutillo di Vito e di Vitetta Giovanna, nato a Massafra (Taranto) il 29 febbraio 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la Regia università di Bari nel 1939.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Bari.

(336)

C O N C O R S I**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE****Concorso per conferimento di premi della Fondazione « Alberto Cantoni » presso la Regia università degli studi di Firenze.**

Coi fondi assegnati per testamento dall'ingegnere Luigi Cantoni da Pomponesco (Mantova), a ricordo dello scrittore Alberto Cantoni suo fratello, sono posti in conferimento:

per l'anno 1945, un premio di L. 10.000 a chi, entro il 31 ottobre 1945, presenti un'opera letteraria relativa a « L'idea dell'unità di Europa nel secolo decimonono con particolare riguardo al pensiero francese e italiano »;

per l'anno 1945, un sussidio di L. 6000 a chi, entro il 31 ottobre 1945, presenti lavori, a stampa o manoscritti, che rientrino nell'ambito di questo tema « I poeti inglesi dell'800 e l'Italia ».

Possono ottenere il conferimento del premio e del sussidio giovani italiani, di ambo i sessi laureati o no, nei quali concorrano i seguenti requisiti richiesti dall'art. 31 dello statuto della Fondazione, e cioè:

a) età non inferiore ai 20 anni e non superiore ai 30 anni, alla data di chiusura del concorso;

b) essere non ricchi, e cioè in tale condizione economica che il premio o sussidio sia particolarmente richiesto per permettere loro di dedicarsi alla carriera e agli studi per i quali dimostrino di aver meglio promettenti attitudini.

I premi potranno essere pagati in più rate nel corso di due anni, che avranno principio col giorno successivo al conferimento; saranno assegnati entro il 31 dicembre p. v.

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno entro il 31 ottobre p. v. presentare la loro domanda, in carta libera, alla Fondazione « Alberto Cantoni » (Direzione della segreteria della Regia università di Firenze, piazza S. Marco) corredata oltre che dei lavori richiesti dal presente bando, di:

1) eventuali titoli di studio, lavori manoscritti o a stampa, ecc.;

2) attestato di nascita e certificati delle autorità competenti, o attestazioni scritte di persone autorevoli, che dimostrino nel concorrente la qualità di non ricco (nel senso voluto dalla disposizione precitata).

GIOLITI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

A norma poi dell'art. 26 dello statuto, la giuria, quando non siano state prodotte istanze o domande, o quando quelle prodotte non siano ritenute meritevoli di accoglimento, può conferire il premio anche a persone che non abbiano dichiarato di aspirarvi, sempre che concorrano in esse e siano accertati i requisiti statuari.

Le decisioni della giuria sono prese con assoluta libertà discrezionale di deliberazione e di giudizio, e con completa insindacabilità nel merito.

Firenze, addì 3 gennaio 1945

Il rettore: P. CALAMANDREI

La Giuria: G. CALÒ - A. ORVIETO - M. CASELLA

Il direttore amministrativo: G. FORNARI

(344)

**DISPOSIZIONI E COMUNICATI
DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO**

Io, G. R. UPJOHN, Brigadiere Generale, Vice Presidente (Sezione Affari Civili), Commissione Alleata, ordino che i decreti contenuti nel n. 23 del 22 febbraio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 6 marzo 1945

G. R. UPJOHNBRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(357)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 24 del 24 febbraio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 8 marzo 1945

G. R. UPJOHNBRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(358)